

Statuto dell'associazione Commissione Paritetica Sicurezza

Art. 1 Ragione sociale e sede

- 1.1 Con la denominazione «Commissione Paritetica Sicurezza» (in seguito CoPa) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 ss. CCS, in conformità dell'art. 5 del Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (in seguito CCL).
- 1.2 La sede della CoPa è a Berna.

Art. 2 Scopo / Competenze

- 2.1 Conformemente alle pertinenti disposizioni del CCL, l'associazione ha come scopo la collaborazione tra le parti contraenti e l'esecuzione del CCL.
- 2.2 I compiti della CoPa sono retti dal CCL. Segnatamente comprendono:
 - a) il controllo generale in materia di rispetto del CCL e in particolare controlli aziendali;
 - b) le decisioni in materia d'interpretazione del CCL o di un contratto aziendale riconosciuto come equivalente;
 - c) la dichiarazione di equivalenza di un contratto aziendale ai sensi dell'art. 4 CCL;
 - d) le decisioni sulle sanzioni e i costi procedurali ai sensi dell'art. 5 CCL, incluse le disposizioni nelle procedure di esecuzione nei confronti di datori di lavoro o lavoratori e la preparazione delle decisioni;
 - e) i compiti attribuiti dal CCL in materia di cauzione (art. 7 CCL);
 - f) la conciliazione di controversie collettive di ogni tipo;
 - g) i contatti e le trattative con le autorità;
 - h) la decisione sull'utilizzo delle risorse del fondo a gestione paritetica per i costi di applicazione e la formazione continua;
 - i) la gestione delle cauzioni ai sensi dell'art. 7 CCL e dei relativi compiti.

Art. 3 Associati

- 3.1. Gli associati della CoPa sono l'Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS) e il sindacato Unia.
- 3.2 Entrambi gli associati hanno gli stessi diritti di voto, ovvero un voto ciascuno, a prescindere dal numero delle rappresentanti e dei rappresentanti all'Assemblea generale.

Art. 4 Organi

- 4.1 La CoPa ha i seguenti organi:
 - a) Assemblea generale,
 - b) Comitato,
 - c) Organo di revisione.

Art. 5 Assemblea generale

- 5.1 L'Assemblea generale è l'organo supremo della CoPa.
- 5.2 L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno o su convocazione del Comitato. L'Assemblea generale viene convocata anche su richiesta scritta di un associato. L'invito all'Assemblea generale va trasmesso per iscritto con un termine di preavviso di 15 giorni e deve contenere l'ordine del giorno. Le riunioni sono verbalizzate.

- 5.3 La designazione delle rappresentanze degli associati nell'Assemblea generale spetta agli organi competenti dei due associati. Anche i membri del Comitato possono essere designati alla carica di rappresentanti.
- 5.4 L'Assemblea generale delibera validamente in presenza di entrambi gli associati. L'assemblea è presieduta a turno dai due membri della co-presidenza o, in loro assenza, da un altro membro del Comitato.
- 5.5 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
- a) elegge il Comitato e i due membri della co-presidenza;
 - b) elegge l'ufficio di revisione;
 - c) prende atto del rapporto di revisione sui conti dell'associazione;
 - d) approva il rapporto annuale, i conti annuali e il budget;
 - e) definisce le direttive sulle sanzioni in caso di violazione del CCL;
 - f) modifica lo Statuto;
 - g) adotta decisioni su altre eventuali proposte quali ad esempio l'outsourcing di compiti del Comitato;
 - h) elegge i tre mediatori esterni da designare a priori;
 - i) adotta le decisioni relative ai regolamenti, in particolare il Regolamento per l'impiego dei contributi ai costi di applicazione e di formazione continua e il Regolamento CoPa.

Art. 6 Comitato

- 6.1 Il Comitato ha una composizione paritetica ed è costituito da almeno tre rappresentanti di ciascuno dei due associati. La co-presidenza, formata da un membro di ciascuna delle due rappresentanze, funge anche da Commissione.
- 6.2 Entrambi gli associati propongono all'Assemblea generale i loro rappresentanti, che successivamente devono essere eletti. La durata della carica è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
- 6.3 Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. Ulteriori riunioni sono convocate su richiesta di almeno due membri del Comitato. Il co-presidente di turno trasmette gli inviti alle riunioni con il massimo anticipo possibile. Le riunioni del Comitato sono presiedute a turno dai due co-presidenti. Un segretario senza diritto di voto funge da verbalista.
- 6.4 Il Comitato delibera validamente in presenza di almeno due rappresentanti di ogni associato. Le decisioni del Comitato devono essere adottate all'unanimità. Le delibere possono essere adottate anche tramite circolazione degli atti, a condizione che siano verbalizzate nella successiva riunione del Comitato. I membri del Comitato direttamente o indirettamente interessati da una controversia giuridica con il loro datore di lavoro non possono partecipare alla relativa decisione e devono astenersi dal loro ufficio.
- 6.5 Il Comitato è responsabile per l'attuazione concreta del CCL. Gestisce gli affari della CoPa, la rappresenta di fronte a terzi e svolge tutti i compiti che non rientrano nella competenza dell'Assemblea generale. In casi urgenti la decisione può essere adottata dalla Commissione, formata dai due co-presidenti. Le competenze del Comitato sono illustrate più nel dettaglio nel Regolamento CoPa.
- 6.6 Il Comitato ha facoltà di fare ricorso a terzi indipendenti o conferire a questi ultimi l'incarico di svolgere in tutto o in parte i suoi compiti e in particolare la gestione dell'ufficio (segretariato). A tal fine è tuttavia necessaria la previa approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 7 Ufficio di revisione

- 7.1 L'Ufficio di revisione ha l'incarico di verificare i conti annuali della CoPa e viene designato a scadenza annuale. Il controllo avviene attraverso una revisione limitata.
- 7.2 Funge da ufficio di revisione una fiduciaria indipendente dagli associati.
- 7.3 L'Ufficio di revisione stila un rapporto annuale sulla revisione dei conti all'attenzione dell'Assemblea generale.

Art. 8 Ufficio (segretariato)

- 8.1 La CoPa gestisce un ufficio (segretariato).
- 8.2 I compiti dell'ufficio sono descritti in un apposito mansionario.

Art. 9 Finanze / Contributi

- 9.1 La CoPa si finanzia tramite:
- a) entrate provenienti dai contributi ai costi di applicazione e di formazione continua ai sensi del CCL;
 - b) interessi;
 - a) multe convenzionali;
 - b) altri introiti.
- 9.2 Tutti gli introiti confluiscono in un fondo. La contabilità e gli altri compiti amministrativi legati alla gestione del fondo competono alla CoPa. Qualora tra le parti non sussista un CCL per un periodo superiore a tre anni, ogni parte contraente ha facoltà di chiedere lo scioglimento del fondo. La ripartizione delle risorse è retta dall'art. 12 del presente Statuto.

Art. 10 Responsabilità

- 10.1 La CoPa risponde solo con il patrimonio sociale.
- 10.2 Resta espressamente esclusa la responsabilità degli associati.

Art. 11 Vuoto contrattuale / Disdetta del CCL

- 11.1 In caso di disdetta del CCL, è ammessa la prosecuzione della CoPa.
- 11.2 I membri della CoPa concordano le modalità della prosecuzione. Qualora non si raggiunga un'intesa entro 12 mesi, l'associazione viene sciolta nel rispetto dell'art. 12.2.

Art. 12 Scioglimento

- 12.1 Lo scioglimento della CoPa può essere decretato solo dall'Assemblea generale. È fatto salvo l'art. 11.2.
- 12.2 Eventuali rimanenze attive vengono suddivise in parti uguali tra gli associati della CoPa.

Art. 13 Validità

Il presente Statuto entra in vigore nella presente forma a decorrere dall'entrata in vigore del CCL 2014.

Berna, 11 maggio 2016

Per il Comitato CoPa

sig. O. Hintz

O. Hintz
Co-presidente

sig. A. Bouverat

A. Bouverat
Co-presidente

I due associati dell'associazione

sig. H. Winzenried

H. Winzenried
Presidente AISS

sig. R. Casutt

R. Casutt
Segretario generale AISS

sig. V. Alleva

V. Alleva
Co-presidente Unia

sig. V. Polito

V. Polito
Co-presidente Unia